



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTA. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ACCHIARDI LIVIO - Sindaco	Sì
2. BELLIARDO ELENA - Consigliere	No
3. OLAGNERO PIER ANGELO - Consigliere	Sì
4. ARNAUDO SILVIO - Consigliere	Sì
5. GIORDANO OMBRETTA - Consigliere	Sì
6. LERDA ALEX - Consigliere	Sì h. 18,20
7. CAVALLO MONICA - Consigliere	Sì
8. ARNEODO MICHELA - Consigliere	Sì
9. GARNERO CLAUDIO - Consigliere	Sì
10. ZOTTA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. VERUTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MANFREDI Mariagrazia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ACCHIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, aveva istituito, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dalla legge 16/06/1998, n. 191 l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007, disponeva che: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002. (...) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (...);
- l'art. 1 co. 7 D.L. 27/05/2008 decretò la sospensione dell'addizionale comunale IRPEF fino al 31/12/2011;
- l'art. 1 co. 11 del D.L.138/2011 convertito dalla L. 148/2011 sancì il ripristino dell'addizionale suddetta con decorrenza 1/01/2012;
- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06 dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e tale termine è stato ribadito anche dal Decreto MEF del 25/07/2023 che ha introdotto modifiche al principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- il Comune di Roccabruna ha istituito l'addizionale IPERF sin dall'01/01/2000 nella misura percentuale dello 0,2, giusta DCC n. 11 del 09/02/2000, elevando poi a 0,4 punti percentuali nel 2001 con DCC n. 71 del 14/12/2000;
- tale percentuale è stata confermata ogni anno sino al 2014 ed elevata a 0,5 punti percentuali dal 2015 con DCC n. 7 del 31/03/2015;
- a decorrere da tale annualità la percentuale dello 0,5 è stata di anno in anno confermata fino al 2024;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2024, si era stabilito di elevare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a valere per l'anno 2025, dalla misura dello 0,5 punti percentuali a quella dello 0,6 punti percentuali con decorrenza dal 01/01/2025;

Attesa ora la necessità di dover procedere alla determinazione della misura dell'aliquota per l'anno 2026 e dato atto che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio Comunale, giusta nota del MEF prot. n. 938/2007/DPF/UFF del 12/03/2007;

Dato atto che per quanto riguarda la disciplina in materia di addizionale comunale IRPEF il D.Lgs. 216/2013 ha stabilito il passaggio da quattro a tre scaglioni IRPEF e l'art. 2 del D.Lgs. 2025 stabilisce l'articolazione IRPEF in tre scaglioni mentre il successivo art. 59 dà la possibilità ai Comuni di adeguare gli scaglioni e le aliquote entro il 15/04/2025 prevedendo, inoltre, ancora la possibilità, per i soli anni di imposta dal 2025 al 2027 di continuare ad utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno 2023 (ovvero quattro scaglioni);

Atteso che in tale contesto normativo il Comune di Roccabruna intende, comunque, continuare ad applicare una sola aliquota ipotizzando, per il 2026, di mantenere l'aliquota attualmente in vigore dello 0,6% in virtù della Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2024;

Visto, in proposito, la proposta presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare con DGC n. 84 del 25/11/2025 dalla quale emerge che l'elevazione di un punto percentuale dell'Addizionale Comunale IRPEF stabilito con D.C.C. n. 39 del 23/12/2024, risulta necessaria per garantire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che questo Ente ha provveduto alla predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 la cui approvazione è inserita al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta avanzata dall'Organo Esecutivo di mantenere l'attuale aliquota pari allo 0,6% anche per l'anno 2026, al fine di poter ottenere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio precisando che questo Comune non ha aliquote differenziate per scaglioni di reddito con necessità di uniformarsi alla riforma fiscale e, pertanto, non utilizza il termine per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF fissato anche per il 2026 al 15/04;

Ricordato inoltre, che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze entro il termine di cui all'art. 52 co. 2 del D.L.vo 23/12/1997 n. 446 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'Economia e della Finanza Pubblica sul proprio sito informatico pubblica le deliberazioni inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 52 co. 2 terzo periodo del D.L.vo 23/12/1997 n. 446;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, dott. Fabrizio Robbiano, sulla proposta di adozione della presente deliberazione giusto verbale n. 11 del 23/12/2025 pervenuto in pari data ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 4595;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Dopodiché,

Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche a valere per l'anno 2026 nella misura dello 0,6 punti percentuali con decorrenza dal 01/01/2026;

3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto.

Dopodiché,

i medesimi componenti il Consiglio Comunale, con successiva, separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 la cui trattazione è posta al 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : ACCHIARDI LIVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

MANFREDI dott.ssa Mariagrazia